

## SCHEMA DI CONTRATTO VALIDO PER LE ZONE DESTRA PIAVE E SINISTRA PIAVE

Vendita di capi di cinghiali e di ungulati selvatici abbattuti provenienti dalle operazioni di telecontrollo  
nella zona .....

TRA

L'amministrazione Provinciale di Treviso con sede in via Cal di Breda 116 31100 Treviso codice fiscale 80008870265 e Partita IVA: 01138380264 di qui innanzi denominata anche come

Amministrazione

E

l'Impresa XXXXXXXXXXXX di seguito indicata come "Impresa", con sede legale in XXXXXXXXXXXX che ha eletto domicilio in XXXXXXXX IN VIA XXXXXXXX codice fiscale XXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXX al n. XXXXXXXX, nella persona del rappresentante legale XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX, il XX/XX/XXXX, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta

PREMESSO CHE

- a) con Determina a contrattare prot. n. XXXXXX del XX/XX/XXXX è stato approvato di procedere a due aste pubbliche: zona Destra Piave e zona Sinistra Piave, per la vendita di cinghiali e di capi ungulati selvatici morti provenienti dalle operazioni di controllo;  
l'Amministrazione ha emesso un bando di aste pubbliche ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;  
l'avviso è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione;
- b) L'asta pubblica per la zona XXXXXXXXXXXX ha avuto l'esito di cui al verbale in data XXXXXXXXXXXX;
- c) con atto n. XXXXXX del XX/XX/XXXX è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione della zona XXXXXXXXXXXX;
- d) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa il possesso dei requisiti richiesti;
- e) costituiscono parte integrante del presente contratto tutti i documenti allegati.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Oggetto del contratto)

1. Il contratto ha ad oggetto la vendita di animali selvatici abbattuti nella zona XXXXXXXX da destinare al macello e consegnati da parte dell'Amministrazione, come meglio descritti nel capitolato speciale di gara.

2. L'Impresa si obbliga ad acquistare, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, i capi di selvaggina morti durante il periodo di durata contrattuale di cui al successivo art. 2.

### **Articolo 2 (Decorrenza e durata del contratto)**

1. Il presente contratto ha la durata di due anni, prorogabile di un ulteriore anno a totale discrezione dell'Amministrazione, dalla decorrenza della stipula dello stesso.

2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Impresa è tenuta a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

### **Articolo 3 (Direttore dell'esecuzione del contratto)**

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto è il sig. XXXXXX (tel: XXXXXXXX, pec: XXXXXXXX).
2. Il direttore dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede:
  - a. a rilevare e segnalare all'Impresa ogni eventuale difformità, rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, che prevede l'applicazione delle penali;
  - b. a rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nell'esecuzione del contratto.

### **Articolo 4 (Responsabile per conto dell'Impresa e nominativi del personale addetto all'esecuzione)**

1. L'Impresa comunicherà entro 3 (tre) giorni solari dalla data di stipula del presente contratto il nominativo ed i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del Responsabile dell'esecuzione del contratto che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del contratto di cui trattasi e dovrà assicurare costante reperibilità.
2. Il Responsabile è tenuto a fornire i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e gestirne le relative eventuali sostituzioni in conformità con quanto stabilito con il successivo art. 12.

### **Articolo 5 (Comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, quando non diversamente e specificatamente indicato, sarà effettuata per iscritto e potrà essere consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai rispettivi Responsabili dell'esecuzione del contratto, di cui ai due precedenti articoli.

### **Articolo 6 (Prescrizioni per il ritiro dei capi)**

1. La consegna dei capi, abbattuti con munizioni non tossiche, è a carico dell'Amministrazione entro e non oltre cinque ore dall'abbattimento.
2. L'impresa si impegna ad accettare tutti gli animali che verranno offerti.
3. L'impresa prende atto che i quantitativi indicati nel capitolato speciale sono puramente indicativi, e redatti ai fini dell'inquadramento normativo delle procedure di gara. La vendita di un quantitativo inferiore non costituisce causa di richiesta di indennizzi o compensi di sorta per l'impresa.
4. L'impresa si impegna ad acquistare i capi nelle quantità che verranno insindacabilmente stabilite dall'Amministrazione.
5. L'impresa si impegna a garantire l'accessibilità del centro di lavorazione o centro di sosta e raccolta a sensi del Reg. CE n. 853/2004 (in quest'ultimo caso l'impresa garantisce anche il possesso di un centro

di lavorazione carni registrato ai sensi del Reg. CE n. 853/2004 nella Provincia contermina di XXXXXXXXX in Comune di XXXXXXXXX ) sito in comune di XXXXXX per lo scarico delle carcasse agli Agenti conferenti i capi, durante l'intera giornata (0-24) e in tutti i giorni dell'anno.

6. A seguito della consegna dei capi, gli stessi passeranno nella disponibilità e responsabilità dell'impresa, che ne assumerà ogni rischio e onere, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità; il peso delle carcasse verrà rilevato da parte dell'impresa, entro 24 ore dalla consegna, e comunicato entro tale termine all'Amministrazione mediante pec e s.m.s., entro 4 ore dalla comunicazione dell' s.m.s., l'Amministrazione potrà effettuare il controllo del peso in contraddittorio con l'aggiudicatario.

#### **Articolo 7 (Prezzo di vendita)**

1. Il prezzo di vendita per gli esemplari abbattuti corrisponde al prezzo offerto in sede di gara, non inferiore rispetto a quello a base d'asta di euro 1,70 al chilogrammo e pertanto risulta pari ad euro XXXXXXXXX al chilogrammo, si riferisce alla carcassa di animali interi, dissanguati, eviscerati e scuoiati e raffreddati in cella, comprese le teste (solo per i cinghiali). I prezzi di vendita sopra indicati Le offerte degli aggiudicatari, determinate in base ad i prezzi offerti sono al netto di IVA come da legge, precisando che l'attività di vendita in questione deve considerarsi occasionale, e non foriera di alterazione della concorrenza. Si ribadisce che le offerte dell'aggiudicatario, determinate in base ad i prezzi offerti, saranno valide ed immutabili per tutta la durata dei rispettivi contratti salva, a partire dal secondo anno, la clausola di revisione annuale pari alla variazione del Tasso Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

#### **Articolo 8 (Tracciabilità delle carni)**

L'impresa dovrà rispettare le normative europee riguardo l'etichettatura e la tracciabilità delle carni ai sensi di cui al Regolamento CE n. 853/2004 e successive modificazioni). Nonché all'esame trichinoscopico effettuato ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione CE n. 2015/1375.

#### **Articolo 9 (Pagamento del corrispettivo)**

- a.i.1 L'Impresa si obbliga a provvedere al pagamento del corrispettivo delle singole fatture che verranno emesse, di norma, bimestralmente, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario.
2. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo l'impresa sarà tenuta al pagamento all'Amministrazione di interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

#### **Articolo 10 (Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa)**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti al corretto e completo espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in tema di sicurezza, igiene del lavoro, sanità ed ambiente.
3. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Impresa si impegna altresì a rispettare le prescrizioni in vigore sul territorio nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. In ottemperanza a quanto previsto dal bando di gara e dal capitolato speciale, il contraente ha fornito idonea polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. N. 50/2016, a garanzia degli obblighi contrattuali.

### **Articolo 11 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali)**

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. In caso di inadempimento da parte delle Imprese degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

### **Articolo 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 13 (Sicurezza sul lavoro)**

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 è allegato al presente contratto il DUVRI documento redatto da tecnico abilitato presentato dall'impresa, a propria cura e spese, per la valutazione dei rischi e delle interferenze relative alle consegne che saranno effettuate dal personale della Provincia; tale documento è stato approvato dall'ing. XXXXX in rappresentanza della Provincia; quanto sopra anche in relazione al rischio COVID di cui al D.P.C.M. 20 aprile 2020 e s.m.i. ed alle misure di precauzione ed agli avvisi di eventuali situazioni contagiose all'interno dei propri locali adottate dall'impresa per l'accesso di esterni per il conferimento dei capi nei locali indicati.

### **Articolo 14 (Responsabilità dell'Impresa)**

1. L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

### **Articolo 15 (Danni, responsabilità civile)**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone, animali o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi e derivante e/o connesso all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento.

### **Articolo 16 (Penali)**

1. Per ogni giorno, o frazione di giorno trattandosi di merce estremamente deperibile) naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine per la mancata possibilità di consegna di cui all'art.6, si applicherà una penale pari ad € 200,00 (euro duecento/00), per ogni mancata verifica del peso degli animali imputabile all'impresa verrà applicata una sanzione di euro 75.

### **Art. 17 (Clausola risolutiva espressa)**

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante invio di apposita comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
  - qualora l'Impresa non sia più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'asta pubblica;
  - qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.;
  - nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del prezzo contrattuale;
  - nei casi espressamente previsti agli articoli 11 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali) e 19 (Divieto di cessione del contratto).

### **Articolo 18 (Recesso)**

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC, in tutti i casi previsti dalla legge.
2. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

### **Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)**

1. E' fatto divieto alle Imprese di cedere il presente contratto a pena di nullità. In caso di cessione del contratto è prevista la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

### **Articolo 20 (Trattamento dei dati personali)**

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.lgs. n. 196/2003.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente pro tempore del Settore da cui dipende l'esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 21 (Spese ed oneri contrattuali)**

1. Sono a carico delle Imprese tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a mero titolo esemplificativo, le spese di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
2. È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

### **Articolo 22 (Foro competente)**

1. Per tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e le Imprese relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente dal rappresentante della Provincia

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. L'Impresa, con la sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 10 (Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa);
- art. 11 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali);
- art. 12 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- art. 14 (Responsabilità dell'Impresa);
- art. 15 (Danni, responsabilità civile);
- art. 18 (Recesso);
- art. 22 (Foro competente).

Letto approvato e sottoscritto digitalmente  
dal Rappresentante legale dell'impresa

Allegati: XXXXXXX